



CITATION

De Maddalena, L. (2025).
Adoptio naturam imitatur:
Adottare 'secondo natura' nelle
fonti romane. *Tesserae iuris*,
6(1).
<https://doi.org/10.14276/2724-2013.5183>

DOI

10.14276/2724-2013.5183

RECEIVED

2025-09-10

ACCEPTED

2025-11-10

PUBLISHED

2025-11-10

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



Adoptio naturam imitatur. **Adottare 'secondo natura' nelle fonti romane**

Linda De Maddalena (Università degli Studi dell'Insubria)

linda.demaddalena@unibe.ch

ABSTRACT

The imitation of nature as a regulatory principle of a valid adoptive relationship appears expressly only in the Institutes of Justinian. However, traces of such a rule can already be discerned in the words of Cicero in his oration *De domo sua* and in certain responsa from the Classical period, where the essence of the requirement of *imitatio naturae* begins to take shape. This paper deals with the Classical concept of 'natura' in the context of the adoptive bond of filiation and, in particular, the extent to which the *imitatio naturae* came to be established as a cornerstone of Justinian's discipline of the *adoptio*. Consideration will also be given to the personal and familial conditions that excluded the constitution of a legal parental bond insofar as they violated the principle of *imitatio naturae* and thus gave rise to what Justinian designates as a '*monstrum*'.

L'imitazione della natura quale principio regolatore di un valido rapporto adottivo compare espressamente solo nelle Istituzioni giustiniane. Tuttavia, è possibile scorgere tracce di tale regola già nelle parole di Cicerone pronunciate in occasione dell'orazione *de domo sua* e in alcuni responsi di età classica, ove si delinea l'essenza del requisito dell'*imitatio naturae*. Ci si vuole interrogare sul concetto classico di 'natura' nel rapporto di filiazione adottiva e, in particolare, sulla misura in cui l'imitazione della natura sia assunta a caposaldo della disciplina giustiniana dell'*adoptio*. Si indagheranno altresì le condizioni personali e familiari che escludevano la costituzione di un vincolo parentale dal punto di vista giuridico in quanto violavano il principio dell'*imitatio naturae* e davano vita così a ciò che Giustiniano *denomina monstrum*.

ADOPTIO NATURAM IMITATUR.
ADOTTARE ‘SECONDO NATURA’ NELLE FONTI ROMANE*

LINDA DE MADDALENA
 Università degli Studi dell’Insubria

ABSTRACT: The imitation of nature as a regulatory principle of a valid adoptive relationship appears expressly only in the Institutes of Justinian. However, traces of such a rule can already be discerned in the words of Cicero in his oration *De domo sua* and in certain *responsa* from the Classical period, where the essence of the requirement of *imitatio naturae* begins to take shape. This paper deals with the Classical concept of ‘natura’ in the context of the adoptive bond of filiation and, in particular, the extent to which the *imitatio naturae* came to be established as a cornerstone of Justinian’s discipline of the *adoptio*. Consideration will also be given to the personal and familial conditions that excluded the constitution of a legal parental bond insofar as they violated the principle of *imitatio naturae* and thus gave rise to what Justinian designates as a ‘*monstrum*’.

KEYWORDS: Nature, *adoptio*, imitation, age, procreation.

FONTI: Cic. *Dom.* 14.36, Gell. *NA* 5.19.1-9, D. 1.7.1 pr., D. 1.7.16, D. 1.7.2.1, I. 1.11.4, I. 1.11.9.

1. Premessa

È stato sostenuto da tempo che l’impiego del lemma *natura* nei passi contenuti nel titolo del Digesto 1.7 *De adoptionibus*¹ sia da riferire alla categoria semantica «ordine o legge fisica naturale» individuata da Carlo Alberto Maschi nella nota indagine sulla concezione naturalistica del diritto romano positivo²,

* Il presente saggio riproduce il testo della relazione tenuta a Como, Villa del Grumello, il 28 aprile 2023 nella quinta sessione della Lake Como Roman Law School of Advanced Studies, rivisto e arricchito da un apparato di note. Colgo l’occasione per ringraziare, anche in questa sede, gli organizzatori.

1 Il vocabolo ‘natura’ ricorre con varie desinenze in D. 1.7.1 pr. (Mod. 2 *reg.*), D. 1.7.16 (Iav. 6 *ex Cass.*), D. 1.7.17.1 (Ulp. 26 *ad Sab.*), D. 1.7.29 (Call. 2 *inst.*), D. 1.7.31 (Marc. 5 *reg.*), D. 1.7.40 pr. (Mod. 1 *diff.*).

2 Con la sua pionieristica monografia *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani* (Milano 1937), Maschi anticipa e arricchisce gli approcci più moderni allo studio del principio naturalistico applicato al diritto romano proposti da Mario Bretone e Wolfgang

intendendosi con tale categorizzazione – secondo le parole dell'autore – la «corrispondenza degli istituti e del diritto alla realtà delle cose»³.

La presente indagine si sviluppa tenendo conto dell'ambivalenza semantica di 'natura' come realtà oggettiva sul piano descrittivo e 'natura' come costruzione concettuale operante sul piano prescrittivo, ovvero come strumento normativo a disposizione di filosofi e giuristi per intervenire nel campo dell'etica, della morale e del diritto. In tal senso, verrà approfondito l'uso che del principio naturalistico, declinato nel notissimo brocardo '*adoptio naturam imitatur*' e consacrato in un frammento delle Istituzioni di Giustiniano (I. 1.11.4), fecero i giuristi romani, corredandosi l'esposizione con doverosi richiami a fonti di natura retorica e declamatoria che forniscono uno scorcio sulla rappresentazione della concezione naturalistica dell'adozione al di fuori delle riflessioni strettamente giuridiche. Partendosi dalla lettura delle fonti si cercherà di far emergere, da una parte, i tratti 'naturali' della filiazione biologica che dovevano essere riprodotti affinché il vincolo di filiazione legittima instauratosi in virtù dell'adozione fosse valido e, dall'altra, le distorsioni originate da questo meccanismo di mimesi.

2. '*Temere nec inexplorate*': tracce del principio naturalistico nell'istruttoria pontificale dell'*adrogatio*

L'indagine sul lavoro concettuale romano attorno al concetto di 'natura' con riguardo all'adozione prende le mosse dalla nota vicenda dell'arrogazione⁴ di Publio Clodio Pulcro, appartenente a una famiglia di antica nobiltà patrizia, da parte del giovane cittadino plebeo Fonteio⁵, atto che nel 58 a.C. permise al primo di compie-

Waldstein, i quali hanno avviato una rinnovata fase di studi e di attenzione critica sul tema del giusnaturalismo romano. Limitandosi agli ultimi lavori sul tema si segnalano *Testi e problemi* (a cura di Mantovani - Schiavone); ONIDA, *Prospettive*; KOFANOV - SACCHI, *Il sistema*; FIORENTINI, *Natura*; SACCOCCIO, *L'elaborazione*, 631-652; PETRANOVIĆ, *Term(s)*, 129-140.

3 Così MASCHI, *La concezione*, VII e 44.

4 Nonostante Cicerone definisca in *Dom.* 104 l'atto come *adoptio*, si tratta in verità di un'*adrogatio*, dal momento che Clodio non era *alieni iuris* e pertanto il suo ingresso nel consorzio familiare di Fonteio implicava la *capitis deminutio minima*. Tuttavia, trattandosi di istituti differenti nella forma, nella natura e negli effetti, è opportuna molta cautela: a tal proposito si vedano le riflessioni di SALVADORE, *L'adozione*, 289-290, sul possibile inserimento dei due istituti in un unico modello giuridico, il quale osserva come il termine *adrogatio* non venga mai usato da Cicerone, né in questa orazione né altrove nelle sue opere. Il fatto che il retore sia ricorso qui a un termine 'atecnico' per definire la procedura che coinvolse Fonteio e Clodio non è stato mai messo in discussione dalla dottrina, che parla generalmente di un uso 'improprio' del termine *adoptio*; cfr. da ultima RAVIZZA, *Alcune*, 4 nt. 18.

5 Qualche cenno sulla figura, poco conosciuta, di Fonteio si trova in MÜNZER, *s.v. P. Fonteius*, coll. 2845-2846.

re impropriamente la *transitio ad plebem*⁶ e pertanto di rivestire la carica di tribuno della plebe, ambitissima dal ceto patrizio nell'ultimo periodo repubblicano.

In tale veste Clodio, nemico accanito di Cicerone per motivi politici e personali⁷, lo fece esiliare, ne demolì la casa sul Palatino e consacrò l'area sulla quale essa sorgeva alla dea *Libertas*⁸. Nella sua accorata orazione dinnanzi ai pontefici chiamati ad occuparsi di questioni di *ius sacrum*, Cicerone chiese di rientrare in possesso del fondo confiscatogli, sul quale ora sorgeva un tempio e una statua dedicati alla dea, contestando in una parte del discorso, connessa ma logicamente autonoma dal resto, la validità dei provvedimenti adottati da Clodio in quanto il suo potere tribunizio sarebbe stato privo di fondamento giuridico e strutturando il ragionamento lungo il triplice asse del diritto sacro, augurale e della *lex*. Ciò che Cicerone intendeva revocare in dubbio era la validità non già dell'atto stesso compiuto da Clodio durante il tribunato, bensì il fondamento della sua elezione alla magistratura plebea.

È in un noto stralcio dell'orazione che pare potersi leggere l'invocazione storicamente più risalente del principio dell'*imitatio naturae* con riguardo all'istituto adottivo, verosimilmente – se non altro agli occhi di Cicerone – l'argomento vincente per convincere i pontefici dell'invalidità dell'arrogazione di Clodio, dal momento che spesso in quell'epoca venivano commesse e tollerate irregolarità procedurali⁹.

Cic. Dom. 14.36: *Dico apud pontifices: nego istam adoptionem pontificio iure esse factam: primum quod eae vestrae sunt aetates ut is qui te adoptavit vel filii tibi loco per aetatem esse potuerit, vel eo quo fuit: deinde quod causa quaeri solet adoptandi, ut et is adoptet qui quod natura iam adsequi non potest legitimo et pontificio iure quaerat, et ita adoptet ut ne quid aut de dignitate generum aut de sacrorum religione minuatur: illud in primis, ne qua calumnia, ne qua fraus, ne qui dolus adhibeatur: ut haec simulata adoptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.*

In questo passaggio del discorso pronunciato dinanzi ai pontefici Cicerone ricordava le condizioni di validità dell'adozione *pontificio et legitimo iure* dopo

6 Per approfondimenti sulle vicende politiche e personali che precedettero l'arrogazione di Clodio cfr. GROH, *La transitio*, 387-396 e, in particolare, VERNACCHIA, *L'adozione*, 198-199 e ivi ulteriore bibliografia.

7 Il biografo Svetonio, riferendosi a Clodio, lo definisce '*inimicus eius*' (Svet. *Caes.* 20).

8 Cic. Dom. 40.104 ss. Per un approfondimento sulla spregiudicata carriera politica e sul programma legislativo di Publio Clodio Pulcro si vedano le dense pagine di FREZZA, *La legislazione*, 245-340.

9 Cfr. sul punto VERNACCHIA, *L'adozione*, 201 e RUSSO RUGGERI, *La datio*, 103.

aver richiamato il fine ultimo cui tanto l'*adrogatio* quanto l'*adoptio strictu sensu* doveva tendere, ossia l'instaurazione di un rapporto di filiazione legittima che colmasse la mancanza di una discendenza naturale:

Cic. Dom. 13.34: *Quod est, pontifices, ius adoptionis? Nempe ut is adoptet qui neque procreare iam liberos possit, et cum potuerit sit expertus*¹⁰.

Il primo argomento addotto da Cicerone si sviluppava nella cornice del diritto pontificale¹¹ e si sostanziava – a suo dire – nella mancata osservanza dello *ius pontificium* (*negō istam adoptionem pontificio iure esse factam*) declinata secondo differenti profili. La più aspra censura di Cicerone riguardava il requisito dell'età che doveva essere tale per cui colui che adottava fosse maggiore di chi veniva adottato e quest'ultimo potesse verosimilmente apparire come figlio, condizione che, essendo Clodio molto più anziano di Fonteio, non veniva *in casu* rispettata. Di fronte a questo attacco così puntuale è d'uopo domandarsi se in quell'epoca il principio dell'*imitatio naturae* avesse già acquisito valenza giuridica e costituisse uno dei parametri di validità del vincolo agnatizio padre-figlio instauratosi per mezzo dell'adozione.

Interessanti spunti di riflessione sulla supposta invalidità *iure pontificio* dell'adozione di Clodio provengono dalle preziose notizie sul rito dell'*adoptio* e dell'*adrogatio* tramandate nell'opera di Aulo Gellio (NA 5.19.1-9), sulla scorta

10 Alla luce di questa testimonianza ciceroniana e dei numerosi riferimenti contenuti in particolare nelle commedie di Plauto e Terenzio si è fatta strada in dottrina una diversa valutazione delle ragioni per le quali in età repubblicana si ricorreva all'adozione e si è consolidata nella seconda metà del Novecento la convinzione che la tesi bonfantiana, che definiva l'*adoptio* sino all'epoca giustiniana «non un pio conforto per i padri o le madri orbe di figli, una sentimentale illusione e una morale soddisfazione [...], bensì l'aggregazione di un nuovo membro a un consorzio politico-religioso, con eguali diritti e doveri, fatta al fine di assicurarne la continuità e la forza» (BONFANTE, *Corso*, 19) debba ritenersi superata. Per DONATUTI, *Contributi*, 127, già sul finire dell'epoca repubblicana si sarebbe originata una nuova concezione sociale circa la funzione dell'istituto «simile a quella odierna» che non mirava più alla perpetuazione della *familia*, bensì all'instaurazione di un rapporto di filiazione a carattere sentimentale là dove esso mancasse e nelle parole di Cicerone, benché occasionate dalla volontà di colpire politicamente Clodio, trasparirebbe chiaramente questa nuova utilizzazione dell'*adoptio*. Sulle testimonianze dei commediografi circa l'impiego dell'istituto in contesti sociali non politicizzati della Roma repubblicana si rinvia, in particolare, alle osservazioni di RUSSO RUGGERI, *La datio*, 98.

11 Si tralasciano in questa sede, in quanto non direttamente attinenti al tema affrontato, i profili di invalidità della procedura, da una parte, sul piano del diritto augurale per violazione delle norme regolanti la *obnuntiatio* e, dall'altra, su quello della *lex Caecilia et Didia* (98 a.C.) per mancato rispetto dell'intervallo legale dei 24 giorni o 3 mercati per la convocazione dei comizi curiati. Per approfondimenti su questi temi si veda VERNACCHIA, *L'adozione*, 209-213.

delle quali solo al termine di un'attenta valutazione preliminare di una serie di requisiti i pontefici, arbitri della convocazione dei comizi curiati, potevano sottoporre a questi ultimi la (terza, le prime due interrogazioni erano rivolte all'*adrogans* e all'*adrogatus*) *rogatio* con valenza autorizzativa dell'arrogazione, la cui formula, dallo stile arcaizzante, è riportata al § 9 della fonte gelliana (su cui *infra* § 3). Ciò che qui rileva è piuttosto quanto la precede nella descrizione della procedura di *adrogatio* riferita da Gellio, ovvero il riferimento alla *cognitio* pontificale, a cui Gaio nella sua esposizione sui due tipi di adozione (Gai. 1.97-107) invece non fa cenno¹²:

Gell. NA 5.19.5-7: *Sed adrogationes non temere nec inexplorate committuntur; (6) nam comitia arbitris pontificibus praebeantur, quae 'curiata' appellantur, aetasque eius, qui adrogare vult, an liberis potius gignendis idonea sit, bonaque eius, qui adrogatur, ne insidiose adpetita sint, consideratur, iusque iurandum a Q. Mucio pontifice maximo conceptum dicitur, quod in adrogando iuraretur. (7) Sed adrogari non potest, nisi iam vesticeps.*

Dal momento che l'*adrogatio* necessitava di un'indagine preliminare sulle parti coinvolte e sulle loro intenzioni, non potendosi compiere '*temere nec inexplorate*' (§ 5), i pontefici erano chiamati ad accertare, in primo luogo, se l'*adrogans* fosse ancora in grado di generare figli in virtù dell'età e, in secondo luogo, che egli non avesse intenzione di appropriarsi con l'inganno dei beni di colui che sarebbe entrato a far parte della sua *familia* in veste di figlio; per evitare questo abuso dell'istituto da parte di colui che intendeva arrogare, quest'ultimo era chiamato a prestare un giuramento, la cui formula – non riferita da Gellio – risale al tempo del pontificato massimo di Quinto Mucio Scevola¹³. A tali verifiche si aggiungeva (§ 7) la condizione che colui che chiedeva di essere arrogato fosse già entrato nella pubertà (*vesticeps*), requisito che, invece, nell'esposizione di Gaio¹⁴ conosceva una deroga per effetto di un'*epistula* di Anto-

12 Sul diverso contenuto delle notizie in Gellio e Gaio, cfr. CASTELLO, *Il problema*, 141-142, il quale ribadisce il convincimento che il giureconsulto e lo scrittore delle *Noctes Atticae* abbiano attinto a fonti «differenti, ma egualmente attendibili». Sull'opera di Gellio di recente anche D'ALESSIO, *Studi*.

13 Non è l'unico caso in cui era necessario giurare che l'atto giuridico non fosse contrario alle finalità per le quali era sorto. Si pensi, ad esempio, alla testimonianza di Liv. 41.9 in tema di manomissione servile.

14 Gai. 1.102: *Item inpuberem apud populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est: nunc ex epistula optimi imperatoris Antonini, quam scripsit pontificibus, si iusta causa adoptionis esse uidebitur, cum quibusdam condicionibus permissum est. Apud praetorem uero et in prouinciis apud proconsulem legatumue cuiuscumque aetatis adoptare possumus.* Per approfondimenti sulla facoltà di *adrogare* o di *dare in adoptionem* un impubere si rinvia

nino Pio in forza della quale, in presenza di certe condizioni, veniva consentita l'arrogazione di un soggetto impubere. Donne *sui iuris* e pupilli non potevano essere adottati mediante *adrogatio*, le prime a causa della loro estraneità ai comizi e i secondi per effetto del potere che i tutori esercitavano sulle loro persone (§ 10).

Quale fosse il fine preminente della *cognitio* pontificale traspare nitidamente dai profili che dovevano essere indagati, trattandosi cioè di impedire che colui che intendeva procedere all'arrogazione compisse l'atto con il solo scopo di impossessarsi in modo insidioso dei beni di colui che si sarebbe assoggettato alla sua *patria potestas*, snaturando così l'istituto giuridico.

Invero, quanto riportato da Gellio sull'indagine pontificale non si presenta come un insieme di regole inderogabili, ma piuttosto come una serie di criteri di massima che si andarono stratificando nel tempo nell'ambito della valutazione discrezionale dei pontefici e che riflettevano necessariamente i mutamenti della coscienza sociale¹⁵.

Orbene, osservandosi più da vicino i termini dell'indagine svolta dai pontefici si può notare una loro certa corrispondenza con i requisiti che, nelle parole di Cicerone, corrispondevano ad un'arrogazione *pontificio iure facta*, ovvero l'età maggiore dell'arrogatore, l'impossibilità per quest'ultimo di generare dei figli e l'assenza di un'intenzione fraudolenta. A uno sguardo attento non sfugge, tuttavia, che nell'esposizione di Gellio l'età dell'arrogatore non era intesa come dato assoluto, bensì in relazione alla sua capacità riproduttiva, mentre il discorso di Cicerone verteva espressamente sulla differenza di età fra Fonteio e Clodio, condannando il fatto che l'arrogatore fosse più giovane dell'arrogato, fosse sposato e ancora perfettamente in grado di generare dei figli naturali, come si evince dal seguente passaggio dell'orazione ciceroniana:

Cic. Dom. 14.34: [...] *Adoptat annos viginti natus, etiam minor, senatorem. Liberrorumne causa? At procreare potest; habet uxorem, suscipiet ex ea liberos.*

Se dunque, per un verso, emerge sia in Gellio che in Cicerone la funzione surrogatoria dell'arrogazione rispetto alla filiazione naturale, dovendosi accertare l'impossibilità di generare dell'*adrogans* a causa dell'età oppure per altre cause, per un altro verso, alla luce del tenore dell'orazione sorge il legittimo dubbio che già al tempo della *De domo sua* i pontefici avessero incluso quale elemento da considerare nella loro istruttoria preliminare il requisito dell'età superiore dell'arrogatore rispetto all'arrogato.

all'ampio studio di CASTELLO, *Sull'età, passim*. Più in generale sul confronto fra l'esposizione di Gellio e quella di Gaio (1.97-107) si veda lo studio di ARCÉS, *Osservazioni*, 1-36.

15 Cfr. DALLA, *L'incapacità*, 166.

Per giunta, in merito al primo aspetto, il carattere sussidiario dell'arrogazione rispetto alla procreazione naturale, qui circoscritto a valutazioni discrezionali e argomentazioni oratorie, trovò in seguito compimento sul piano giuridico sotto l'influsso delle leggi matrimoniali augustee e in particolare della *lex Iulia et Papia* che, come è noto, liberava le donne ultracinquantenni e gli uomini ultrasessantenni dall'onere di contrarre matrimonio e di procreare¹⁶ poiché si presumeva superata l'età fertile¹⁷. Quale riflesso di tale presunzione legale, si legge in un brano di Ulpiano che affinché l'atto di arrogazione avesse luogo bisognava dapprima indagare l'età dell'arrogatore e, qualora questo non avesse già superato il sessantesimo anno, accertare l'esistenza di una causa che giustificasse il ricorso all'arrogazione in funzione suppletiva della (mancante) filiazione naturale.

D. 1.7.15.2 (Ulp. 26 *ad Sab.*): *In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum creationi studere debeat: nisi forte morbus aut valetudo in causa sit aut alia iusta causa adrogandi, veluti si coniunctam sibi personam velit adoptare.*

Oggetto di *cognitio*¹⁸ erano pertanto l'età dell'arrogatore e la causa della mancanza di una discendenza biologica per il minore di sessant'anni, il quale, se non era incapace di procreare in forza di un *morbus* o di una *valetudo*, doveva *magis liberorum creationi studere*.

Alla luce di questa testimonianza ulpiana sembrava che l'istituto fosse riservato a coloro che, per età o per determinate patologie, non erano in grado di

16 Sulla legislazione matrimoniale augustea la letteratura è sterminata, pertanto ci si limita in questa sede a richiamare i lavori più recenti, alla cui estesa bibliografia si rimanda. Così, fra gli altri, BONIN, *Tra ius*, 1-45; BISIO, *Il 'ius'*, 127-165; LAMBERTI, *I senatus*, 474; MASTROROSA, *Les dernières*, 231-245.

17 Tit. Ulp. 16.3: *Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset [...]*. Questo passaggio dei *tituli* pseudo-ulpiane fa riferimento ad un senatoconsulto di età tiberiana, detto 'Persiciano', il quale prevedeva che le ultracinquantenni e gli ultrasessantenni, liberati dall'onere del matrimonio e della procreazione secondo la *lex Iulia et Papia*, che non avessero obbedito al dettato della legge, sarebbero stati comunque sanzionati secondo la legislazione matrimoniale augustea. Per approfondimenti su questo e su altri interventi integrativi della normativa matrimoniale precedente in età postaugustea cfr. LAMBERTI, *I senatus*, 469-491. Sulla questione relativa ai limiti massimi di età si vedano anche i lavori di MANFREDINI, *Il matrimonio*, e BONIN, *Intra legem*.

18 È verosimile che la stessa indagine venisse svolta da magistrato nella fase di *addictio* per quanto riguarda la procedura di adozione. Cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 326, che definisce l'*addictio* magistratuale un provvedimento «autoritativo emanato in base ad un esame di merito».

avere figli e dovevano ricorrere a un surrogato, tendenza già emersa – come si è appena evidenziato – secoli prima in Gellio e Cicerone.

Con riguardo alla seconda suggestione, ovvero la vigenza¹⁹ già sul finire dell'età repubblicana di una valutazione naturalistica dell'istituto adottivo, degna di nota è la chiusa di *Dom.* 14.36 in cui Cicerone esprimeva l'esigenza che l'adozione simulasse la procreazione naturale:

Cic. *Dom.* 14.36: [...] *ut haec simulata adeptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.*

Certamente il richiamo di Cicerone all'esigenza che la *simulata adeptio filii* imitasse la filiazione naturale – e qui non si può non mettere in risalto l'uso del lemma *imitata* – dimostra come tale questione, declinata in particolare nella dimensione anagrafica delle parti coinvolte, fosse già avvertita a suo tempo a livello sociale e morale²⁰ e sarebbe sfociata poi, sul piano strettamente giuridico, nella nota *quaestio* riportata da Gaio in Gai. 1.106; quest'ultimo passo gaiano, unitamente alle altre fonti giuridiche che forniscono testimonianze sulle riflessioni dei giuristi dell'età successiva a Cicerone verranno esaminate *infra* nel § 4.

D'altronde, come è stato osservato anche in dottrina, lo stesso Cicerone non avrebbe incentrato la sua accusa sulla differenza di età per screditare la figura morale e politica di Clodio se non fosse stato certo che la sua retorica avrebbe trovato eco nel sentimento sociale²¹. Del resto, è viepiù verosimile che, a fronte della nuova situazione socio-politica – la quale al fine di evitare abusi dell'istituto imponeva l'introduzione di 'freni' alla facoltà dei *patresfamilias* di arrogare un proprio concittadino²² –, i pontefici abbiano avvertito l'urgenza di adattare l'oggetto della loro indagine alle esigenze dei tempi e abbiano di conseguenza innovato, sul piano della prassi, le antiche norme di *ius pontificium*.

Alla luce di ciò, se le fonti esaminate non consentono di affermare con certezza che già all'epoca di Cicerone la maggiore età dell'arrogatore fosse stata

19 A fronte del pensiero di LONGO, *Corso*, 37, per il quale Cicerone avrebbe denunciato soltanto una violazione dello *ius pontificium* e non anche dello *ius civile*, si è consolidato in letteratura piuttosto il convincimento di CASTELLO, *Sull'età*, 74 nt. 19, secondo cui in materia di adozione *ius pontificium* e *ius legitimum* sarebbero «parte viva del *ius civile* fin da epoca assai antica». Con riguardo al *ius pontificium* si veda SEELENTAG, *Ius*.

20 Anzi, probabilmente fu proprio l'episodio di Clodio ad originare il dibattito successivo sul piano giuridico. Cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 287.

21 Cfr. LONGO, *Corso*, 36 e CASTELLO, *Norme*, 202 nt. 25. Sul punto, da ultima, anche RAVIZZA, *Alcune*, 7-8.

22 Sui mutamenti del concetto e delle finalità dell'*adrogatio* con il trascorrere dei secoli si veda lo studio di CASTELLO, *Il problema*, *passim*.

assurta a requisito giuridico necessario per la validità del negozio, è d'altra parte indubbio che era emersa, anche sul piano del diritto, l'esigenza che il vincolo di filiazione sorto per effetto dell'arrogazione rispondesse ai caratteri della filiazione naturale.

3. La natura come modello normativo: *filiusfamilias* per natura o per diritto

Nella formula curiata di arrogazione richiamata da Gellio²³ deve essere messa in luce la presenza di un elemento di grande interesse:

Gell. NA 5.19.9: *Eius rogationis verba haec sunt: 'Velitis, iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, uti dixi, ita vos, Quirites, rogo'*²⁴.

Il collegio pontificale, nella persona del pontefice massimo, chiedeva all'assemblea comiziale di autorizzare che l'*adrogatus* diventasse per diritto e per legge²⁵ *iustus filius*²⁶ dell'*adrogator* come se fosse nato da quest'ultimo e dalla sua legittima moglie. In questa 'finzione' di filiazione naturale (*quam si... esset*) si racchiude *in nuce* il principio secondo cui il vincolo adottivo rappresenta un'imitazione del vincolo biologico²⁷; il legame di parentela agnaticio fondato sull'*adrogatio* riproduce quindi, sul piano degli effetti giuridici, il vincolo che si instaura fra padre e figlio per effetto di nascita in costanza di giuste nozze.

23 Per un esame dei mutamenti della struttura formale dell'*adrogatio* e in particolare della citata formula della *lex curiata adrogationis* si veda la ricerca storica-costruttiva di CERAMI, *Sulla struttura*, 85-109.

24 La *lex curiata de arrogatione P. Clodii* venne proposta da Cesare, a cui Clodio era fedelissimo, in veste di pontefice massimo e votata nel giorno stesso in cui Cicerone aveva pronunciato l'orazione in difesa di C. Antonio, senza osservare il *trinundinum* (Svet. *Caes.* 20). Per ulteriori ragguagli sulla datazione della *lex curiata* si rinvia all'elenco cronologico dell'attività legislativa dei comizi romani di ROTONDI, *Leges*, 52 nt. 2.

25 La locuzione '*iure legeque*' si presta a diverse spiegazioni, ma l'orientamento oggi maggioritario vi legge un riferimento al *ius Quiritium* e alla *lex curiata adrogationis*. Così, per tutti, CERAMI, *Sulla struttura*, 94. In passato, ad esempio, BROGGINI, *Ius*, 71, rinviava la locuzione '*iure legeque*' a generiche «disposizioni legislative» che definiscono lo statuto giuridico del figlio.

26 Cfr. anche Gai. 1.99 con riferimento all'origine del termine *adrogatio*: [...] *quia et is, qui adoptat, rogatur, id est interrogatur, an uelit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium esse* [...].

27 Molto incisiva è la descrizione che THOMAS, *Imago*, 39, offre per questa operazione concettuale, il quale, nella traduzione italiana di Giuseppe Lucchesini, parla di «un'istituzione presentata come il suo doppio».

Alla luce di questa osservazione si può difatti scorgere nei *concepta verba* della formula riportata nel testo gelliano un primo aspetto della massima *adoptio naturam imitatur* con valenza più generale rispetto al secondo aspetto che prenderà forma grazie all'elaborazione giurisprudenziale classica e tardo-classica. L'assimilazione formalizzata nella *lex curiata adrogationis* contemplava la dimensione degli effetti prodotti dall'arrogazione, effetti che ricalcavano pienamente quelli sorti in virtù dell'appartenenza alla famiglia dell'arrogatore per effettiva nascita. Guardandosi all'adozione come a un perfetto surrogato della filiazione naturale, le conseguenze giuridiche del fenomeno naturale della nascita venivano artificialmente riprodotte dall'istituto giuridico, principio che ricompare in un noto testo di Ulpiano contenente una particolareggiata disamina del termine *familia* e nel passo del suo allievo Erennio Modestino collocato dai compilatori in apertura del titolo *De adoptionibus*:

D. 50.16.195.2 (Ulp. 46 *ad ed.*): [...] *Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps* [...].

D. 1.7.1 pr. (Mod. 2 *reg.*): [...] *Filios familias non solum natura, verum et adoptiones faciunt*²⁸.

Con riferimento alla *familia proprio iure* Ulpiano enumera le persone che erano sottoposte al potere del padre di famiglia, specificando che tale legame poteva sorgere per *natura* oppure, in via surrogatoria, per mezzo di un negozio giuridico. Nel tipico stile più sintetizzante e ordinante, Modestino enuncia sostanzialmente lo stesso principio del maestro, ovvero che la pratica dell'adozione instaurava un rapporto equivalente a quello sorto naturalmente per nascita all'interno di un giusto matrimonio. Pertanto, il diritto riproduceva artificialmente il rapporto naturale, il quale, a sua volta, era frutto di una costruzione giuridica, dal momento che era considerato padre legittimo solo colui che il matrimonio indicava come tale (D. 2.4.5 [Paul. 4 *ad ed.*]: [...] *pater vero is est, quem nuptiae demonstrant*), non essendo il legame di consanguineità fra il *pater* e il *filius* a determinare il vincolo familiare rilevante per il diritto. In tal

28 Inequivocabile è l'analogia anche con Gai. 1.97 (*Non solum tamen naturales liberi secundum ea, quae diximus, in potestate nostra sunt, uerum et hi, quos adoptamus*) e con un frammento dei *Tituli ex corpore Ulpiani* (Tit. Ulp. 8.1: *Non tantum naturales liberi in potestate parentum sunt, sed etiam adoptivi*). Per una rilettura dell'origine dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, che cerca di superare la *communis opinio* per cui probabilmente l'opera sarebbe stata il risultato della rielaborazione di materiali classici ulpiane (ma non solo) con una stretta dipendenza dalle Istituzioni gaiane, si veda il contributo di MATTIOLI, *Un tentativo*, 85-117.

modo, la famiglia romana si configurava come un organismo normativamente edificato, dove la legittimità del vincolo filiale risiedeva non nel semplice legame biologico, bensì nella potestà attribuita tramite il diritto.

Pertanto, si può concludere che, sotto questo profilo, l'imitazione della natura consisteva in una trasposizione normativa del rapporto naturale per effetto dell'istituto adottivo, col risultato che l'adozione produceva sul piano degli effetti giuridici le stesse conseguenze prodotte dal fatto naturale nella nascita all'interno di *iustae nuptiae*, a sua volta – come si è messo in luce – rappresentata come un modello normativo definito dal diritto.

Questo (primo) profilo della funzione paradigmatica della natura – qui intesa come fatto biologico della nascita – si può riscontrare altresì in una fonte di diversa natura, ovvero in un testo appartenente al genere declamatorio. Infatti, come è stato osservato²⁹, lo studio dei rapporti fra *ius* e *natura* nel pensiero giuridico romano può arricchirsi di nuove suggestioni grazie all'accostamento alle *declamationes* di I e II secolo, sia pur con l'accortezza di non dimenticare i limiti rappresentati dalla loro origine didattica e dalla natura fittizia dei casi giuridici affrontati, come pure il sospetto della commistione fra principi giuridici greci e romani. Pur prive di un autentico valore normativo, le fonti retoriche, da una parte, offrono un privilegiato punto di osservazione sulla mentalità giuridica e culturale romana che inevitabilmente orientava non solo l'agire sociale ma anche la *scientia iuris* e, dall'altra, riflettono il modo in cui i valori morali e il diritto, soprattutto quello privato, veniva realmente percepito.

Limitandosi ora l'indagine all'istituto di nostro interesse, il motivo dell'*adoptio* che imita la natura si ritrova negli scritti declamatori³⁰ del retore Calpurnio Flacco, la cui nascita è da porsi tra il regno di Adriano e quello di Antonino

29 MANTOVANI, *I giuristi*, 323, parla di «nuovo impulso» e di sperimentazione di una «nuova prospettiva» derivante dall'inclusione delle arringhe scolastiche nel novero delle fonti indagate.

30 Il testo di riferimento è il volume di commento e traduzione di SUSSMANN, *The Declamations*, basato sulla precedente edizione dell'opera curata da Lennart Håkanson per la collezione dei classici Teubner (*Calpurnius Flaccus. Declamationum Excerpta*, Stuttgart 1978). Cfr. la recensione del volume di TABACCO, *Calpurnio*, 187-191, WINTERBOTTOM, *Calpurnius*, 40-42 e DESCHAMPS, *The Declamations*, 228-229. Per quanto concerne la questione relativa all'attendibilità del genere declamatorio ai fini della conoscenza di istituti giuridici si veda REGALI, *Osservazioni*, 163: «Apparentemente una declamazione come il Gladiatore [...] sembra avere tutti i requisiti per avvalorare il giudizio negativo che per lungo tempo ha accompagnato questo tipo di lavori e che solo una parte della critica più moderna ha modificato, rivalutando l'importanza delle declamazioni come fonti per lo studio del diritto antico». Cfr. sull'argomento anche BONNER, *Roman*, 131; PAOLI, *Droit*, 175-199; TABACCO, *Le declamazioni*; MANTOVANI, *I giuristi*, 326-327.

Pio³¹. Di evidente ispirazione senecana³², la declamazione XXX illustra un tipico utilizzo dell'istituto adottivo in epoca classica, ossia quello diretto a far ricadere un *liber naturalis* sotto la potestà del proprio *pater* oppure dell'avo:

Calp. Decl. XXX Nepos ex meretricio susceptu: *Qui habebat filios frugi et luxuriosum, <luxuriosum> ob amore<m> meretricis abdicavit. Abdicatus se ad meretricem contulit. Illic cum aegrotare coepisset, misit ad patrem et commendavit illi filium de meretrice susceptum rogans, ut eum in familiam recipiat, et obiit. Vult illum senex in familiam recipere. reus est alteri filio dementiae. Necesse est me hodie in hac causa amplius dolere quam dicere. Pius est sine dubio filius, qui in patre mentis errorem morbo potius assignat et fato quam moribus. Miseranda potius in meo patre quam accusanda dementia est. Multum potest abdicatio, cum timetur; post ex pudore iam liberius erratur. Vos interrogo, iudices, utrum sit sanus, qui et suos abdicat et adoptat alienos. Adoptio sancta res est, quidni, quae beneficia naturae et iuris imitatur. In quo puero nescio, quid sit indignius, utrum patris origo quod est dubia, an matris origo quod certa est. Dixit ille suum filium, dixit ut amator, dixit immo ipse iam parum sanus.*

Come emerge dalla *narratio*, un uomo è padre di due figli, uno *frugi* e l'altro *luxuriosus*, e disereda il secondo a causa della sua relazione amorosa con una prostituta. La coppia concepisce un bambino che viene riconosciuto dal figlio diseredato, il quale, dopo essersi gravemente ammalato, chiede al padre di accogliere in famiglia il proprio discendente dopo la sua morte. Mentre il padre è favorevole all'adozione del nipote, l'altro figlio si oppone fermamente, accusando il genitore di *dementia* e commiserandolo, più che condannandolo, per la sua (presunta) malattia mentale che lo porta a voler conferire a un estraneo dalla turpe linea materna lo status di *filius* concepito *ex iustis nuptiis*.

È nell'esposizione delle argomentazioni del figlio *frugi* che s'incontra il riferimento alla natura quale criterio cui l'istituto adottivo si ispira: *adoptio sancta res est, quidni, quae beneficia naturae et iuris imitatur*³³. L'adozione è un atto

31 Per ragguagli sulla vita, peraltro poco documentata, del retore cfr. BRZOSKA, *Calpurnius*, 1371-1373 e SUSSMAN, *The Declamations*, 6-7. Quale testimonianza del rinnovato interesse in ambito filologico e letterario per Calpurnio Flacco e per i 53 brevi *excerpta* a lui attribuiti e confluiti in un'antologia di dieci oratori minori (*Corpus decem rhetorum minorum*) si veda *Reading* (ed. by M.T. Dinter, C. Guérin and M. Martinho), *passim* e la recensione di LENTANO, *Reading*, 148-153.

32 La stessa situazione descritta da Calpurnio Flacco si ritrova nelle *controversiae* di Seneca padre: *Contr.* 2.4. Sul frequente parallelismo fra i temi trattati si veda anche LANFRANCHI, *Il diritto*, 16.

33 MANTOVANI, *Sul Liber*, 610, individua in questa definizione retorica di *adoptio* il precedente più vicino alla definizione formulata dall'autore dell'*Epitome* Gai in apertura del titolo *De adoptionibus* (Gai Ep. 1.5 pr.): *Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium habere possit,*

sacro che ricrea gli stessi benefici sorti dalla natura e dal diritto: non è, pertanto, ammissibile che a beneficiarne sia il figlio di una prostituta, la cui paternità, peraltro, non può essere accertata. *Imitare naturam* assume dunque anche in questo contesto declamatorio una funzione prescrittiva, stabilendo il parametro di riferimento per determinare le conseguenze dell'atto sul piano giuridico.

Di seguito verrà approfondito un secondo profilo del principio naturalistico che concerne più direttamente le condizioni, elaborate dalla giurisprudenza classica, che dovevano verificarsi nel caso concreto affinché il vincolo di filiazione instauratosi per mezzo dell'adozione potesse ritenersi valido e produttivo degli effetti della filiazione legittima.

4. (segue) La natura come modello normativo: la verosimiglianza del rapporto adottivo

Come si è cercato di mettere precedentemente in luce, sul finire della Repubblica i tempi erano ormai maturi perché il requisito della maggiore età dell'arrogatore o dell'adottante abbandonasse la sfera morale e sociale³⁴ e trovasse una propria collocazione sul piano giuridico, diventando così oggetto di riflessione per le generazioni dei giuristi di età imperiale³⁵.

Una prima attestazione dell'esistenza di una discussione in tal senso si incontra in un passo di Giavoleno Prisco, operante durante il regno di Traiano. Secondo la ricostruzione palinogenetica di Lenel³⁶ questo frammento, tratto dal sesto dei *libri ex Cassio*, era collocato nel titolo '*De adoptionibus*' e, sebbene non facesse espressa menzione della condizione anagrafica dell'adottante, segnalava la necessità che il rapporto di filiazione generato dall'*adoptio* sorgesse tra coloro che per natura potevano discendere l'uno dall'altro:

D. 1.7.16 (Iav. 6 ex Cass.): *Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere.*

Senza dubbio espressione di una richiesta emergente dal tessuto sociale a fronte di una lacuna nella disciplina giuridica dell'istituto, il principio enunciato da Giavoleno era volto a stabilire, con una formulazione alquanto generica, che tra l'adottante e l'adottato si instaurasse un rapporto di filiazione che

quem non generaverit. La consonanza, spiega Mantovani, sarebbe indice della familiarità retorica dell'epitomatore e ne segnalerebbe il buon livello culturale.

34 DONATUTI, *Contributi*, 130.

35 In generale per una configurazione dell'istituto dell'adozione si veda lo studio di VOLTERRA, *La nozione*, e più recentemente MIGLIORINI, *L'adozione*.

36 LENEL, *Palinogenesia* I, 280.

rispettasse e riproponesse le condizioni e i limiti imposti dalla natura e fosse il più possibile verosimile³⁷.

Superati i sospetti di rimaneggiamento in sede compilatoria³⁸, il breve enunciato di Giavoleno non permette di tratteggiare con precisione la portata dell'affermazione, ovvero se essa si riferisse a profili specifici del rapporto di filiazione, come ad esempio la differenza di età e la capacità di generare, oppure se si limitasse a imporre³⁹ una certa credibilità del rapporto di filiazione sorto dall'*adoptio*. Farebbe propendere per la prima interpretazione la ben nota testimonianza gaiana in cui il giurista antoniniano accenna a una *quaestio* che era comune a entrambi i tipi di *adoptio*, ossia se l'arrogatore/adottante dovesse necessariamente essere maggiore di età dell'arrogato/adottato:

Gai. 1.106: *Sed et illud, de quo quaestio est, an minor natu maiorem natu adoptare possit, utriusque adoptionis commune est.*

Se, dunque, in età antoniniana il requisito dell'età rappresentava ancora una questione controversa, è verosimile che il richiamo alla natura come principio ordinatore dell'adozione non avesse ancora assunto nella riflessione giurisprudenziale precedente e coeva contorni ben definiti. Tuttavia, già all'epoca di Giavoleno esistevano certamente i presupposti culturali, filosofici e sociali che avrebbero condotto alla sua successiva codificazione. Si veda quale specchio della morale dell'epoca il seguente stralcio tratto dal quindicesimo libro degli *Annales* in cui Tacito descrive un *senatus consultum* di età neroniana, denominato 'Memmiano' volto a contrastare le 'adozioni fittizie', ossia quelle messe in atto unicamente per ottenere benefici pubblici o onori, senza che vi fosse una

37 THOMAS, *Imago*, 40-41 osserva infatti che «il rapporto intercorrente fra l'adozione e la filiazione non adottiva è piuttosto quello che passa fra verosimile e vero».

38 Nota è la descrizione che di questo passo fece BONFANTE, il quale in *Corso*, 39, lo definì «barocco nella forma» e «assolutamente errato nella sostanza» per l'epoca di Giavoleno, tesi condivisa da LONGO, *Corso*, 38, e da quella parte di dottrina che contestava la classicità della massima *adoptio naturam imitatur*. Questa *communis opinio*, radicata nei filoni degli studi di critica interpolazionistica dei primi decenni del Ventesimo secolo, venne criticata e in seguito superata da chi, al contrario, considera il brano autentico e indaga i profili naturalistici dell'adozione classica: si veda, ad esempio, MASCHI, *La concezione*, 44-51; CASTELLO, *Sull'età*, 348; DALLA, *L'incapacità*, 170; RUSSO RUGGERI, *La datio*, 285; RAVIZZA, *Alcune*, 10.

39 Esigenza che nasce alla luce dei sempre più frequenti usi impropri e illegali che dell'adozione facevano, in particolare, gli *orbi* e i *celibi* al fine di eludere le leggi augustee e che resero necessario al tempo di Nerone un intervento senatorio in forza del quale una *simulata adoptio* non avrebbe consentito l'ottenimento di cariche pubbliche e non avrebbe comportato vantaggi ereditari. Cfr. Tac. *Ann.* 15.19 (si veda *infra* nel testo). Qualche ragguaglio sul senatoconsulto in LAMBERTI, *I senatus*, 486 e in BUONGIORNO - CHERCHI, *Origine*, 14-16.

reale intenzione di accogliere un nuovo membro nel proprio consorzio familiare:

Tac. *Ann.* 15.19.2: [...] <Igitur qui filios genuerant> magna cum invidia senatum adeunt, ius naturae, labores educandi adversus fraudem et artes et brevitatem adoptionis enumerant.

Dopo aver delineato il fenomeno che aveva originato l'intervento senatorio (§ 1), lo storiografo ricorda che furono proprio i padri naturali degli adottati a richiederlo, adducendo tra le argomentazioni anche il rispetto dello *ius naturale*. Tale richiamo del ruolo che la natura doveva necessariamente avere nel regime delle adozioni sottolinea implicitamente che l'adozione, per essere autentica, avrebbe dovuto essere idealmente modellata sulle leggi naturali e non strumentalizzata per perseguire finalità illecite e ambizioni personali.

La controversia sembra essersi risolta con la successiva generazione di giuristi, come pare si possa evincere da un brano di Modestino, il quale fa eco, ancora una volta, a un responso del maestro Ulpiano:

D. 1.7.15.3 (Ulp. 26 *ad Sab.*): *Item non debet quis plures adrogare nisi ex iusta causa, sed nec libertum alienum, nec maiorem minor.*

D. 1.7.40.1 (Mod. 1 *diff.*): *Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse debet eo, quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, et utique plenae pubertatis: id est decem et octo annis eum praecedere debet.*

Non vi è molto da aggiungere a quanto emerge con evidenza dal testo di Ulpiano e del suo allievo Modestino, ossia che l'adottante doveva necessariamente essere maggiore d'età dell'adottato e che questa regola valeva tanto per l'*adrogatio*, quanto per l'*adoptio*⁴⁰.

Di carattere istituzionale è invece, secondo un'opinione dottrinale pressoché unanime, la parte finale del frammento di Modestino, poiché il requisito indicato, ossia una differenza di età fra adottante e adottato pari a diciotto anni (*plena pubertas*), trova la sua collocazione genuina nell'epoca di Giustiniano (I. 1.11.4).

Il secondo profilo che concorre con il requisito dell'età a dare vita a un valido – e verosimile – rapporto di filiazione adottiva riguarda la capacità di procreare dell'adottante. Le fonti che ne trattano sono sul punto sostanzialmente coincidenti e per metterne a fuoco l'uniformità della tradizione, verranno richiamate

40 Sulla riferibilità del brano di Ulpiano anche all'*adoptio*, nonostante tratti esplicitamente solo di *adrogatio*, e sul superamento dei sospetti di genuinità del testo si rinvia a RUSSO RUGGERI, *La datio*, 290-293, la quale è anche dell'opinione che Ulpiano stia qui riferendo non la sua opinione personale al riguardo, bensì una regola ormai generalmente accettata.

di seguito congiuntamente. Gaio, così come l'epitomatore e l'anonimo autore dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, riferisce la regola per cui anche chi non era in grado di generare, come gli *spadones*, potevano ricorrere all'*adrogatio* e all'*adoptio* per procurarsi un figlio:

Gai. 1.103: *Illud uero utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt.*

Gai Ep. 1.5.3: *Spadones autem, qui generare non possunt, adoptare possunt: et licet filios generare non possint, quos adoptauerint, filios habere possunt.*

Tit. Ulp. 8.6: *Hi qui generare non possunt, velut spado, utroque modo possunt adoptare; idem iuris est in persona caelibis*⁴¹.

D. 1.7.2.1 (Gai. 1 *inst.*): *Illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt.*

Il principio che emerge dalle fonti suddette è, da una parte, che tutti coloro che erano incapaci di procreare potevano accedere all'adozione e, dall'altra, che il termine *spado* aveva una funzione meramente esemplificativa (*hi, qui generare non possunt ... velut, quales sunt spadones*), riconoscendosi questa facoltà anche al *thlibia* e all'evirato⁴².

Ben diversa è l'impostazione delle Istituzioni giustinianee, dove sulla scorta di I. 1.11.9 l'adozione era ammessa esclusivamente alla categoria degli *spadones* mentre era esclusa per i *castrati*. La chiave di lettura di questa nuova disciplina più restrittiva è contenuta nella Parafrasi greca di Teofilo che, quale membro

41 Per DALLA, *L'incapacità*, 174 il riferimento ai celibi è da mettere in relazione con le leggi augustee. Sull'origine, le caratteristiche e la trasmissione dei *Tituli ex corpore Ulpiani* si veda lo studio di AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische*.

42 Questa interpretazione, unanimemente accolta dalla dottrina anche se non sono mancate voci discordanti, è stata avanzata da BONFANTE, *Corso*, 41. *Contra* RUSSO RUGGERI, *La datio*, 296-305, che ritiene preferibile pensare che la distinzione, ai fini della capacità riproduttiva, fra i castrati e gli *spadones* sia già emersa in età classica «essendo più logico credere che al disprezzo e all'ostilità sociale si sia risposto, sul piano giuridico, con una limitazione di capacità, anziché, al contrario, con una 'apertura' che difficilmente risulterebbe spiegabile sotto il profilo sociologico». In considerazione della probabile polivalenza del termine *spadones* nelle fonti età imperiale, anche DALLA, *L'incapacità*, 131-160, dimostra con evidenze testuali che la giurisprudenza classica conosceva una distinzione, nell'ambito di questa categoria generale, fra *spadones* in senso stretto, ossia chi non era fertile per una patologia, e *castrati* (ad esempio, in D. 28.2.6 pr. [Ulp. 3 *ad Sab.*] in tema di nomina di eredi postumi). Tuttavia, egli ritorna nei risultati all'interpretazione di Bonfante. Per ulteriore letteratura sulla tesi di Bonfante e sui tentativi di superamento si veda FAYER, *La familia*, 367-368 e sui castrati i più recenti contributi di PULIATTI, *Il diritto*, GALGANO, *Tertium*, e BONIN, *Intorno*.

della commissione che redasse in latino le Istituzioni, elaborò in lingua greca una trattazione dell'istituto dell'*adoptio* più ampia rispetto al testo originale. Nel paragrafo 1.11.9 della Parafrasi Teofilo distingue a questo proposito fra *spadones*, *castrati* e *thlibiae* e fornisce per ciascuna categoria di εὐνοῦχος – termine onnicomprensivo – una definizione: gli *spadones* erano coloro che per una malattia o per frigidità che disturbava gli organi genitali erano impediti dal generare figli, ma una volta liberati da questa patologia potevano procreare; i *thlibiae* erano invece coloro che accidentalmente avevano subito lo schiacciamento dei testicoli ad opera della madre o della nutrice e i *castrati* erano coloro che subirono il taglio degli organi genitali. La condizione di potenziale guarigione, seppur astratta, che Teofilo riconosceva agli *spadones* e negava ai *thlibiae* e ai castrati, irrimediabilmente incapaci di procreare, faceva sì che solo i primi potessero adottare e questa restrizione, a ben vedere, si sposava con la nuova concezione del principio naturalistico che, se da una parte doveva conciliarsi con il principio classico dell'*imitatio naturae*, dall'altra, doveva ispirarsi in età giustiniana a una nuova rappresentazione dell'adozione⁴³. Oltre alle modifiche sul piano strutturale e degli effetti, l'istituto giuridico dell'adozione perse in ragione dell'influsso dei diritti ellenici e del sentimento cristiano la sua natura più classica di «strumento di aggregazione ad un gruppo estraneo» per diventare un «mezzo di conforto per la mancanza o la perdita di propria discendenza naturale»⁴⁴, il quale non doveva più essere determinato da motivi puramente politici, economici e successori.

La disciplina giustiniana dell'adozione s'ispirava a questo nuovo concetto filantropico⁴⁵ dell'istituto che si rifletteva nei requisiti della maggiore età dell'a-

43 Molto significativa è la definizione dell'istituto adottivo posta da Teofilo in apertura del paragrafo 1.11 che ne mette in luce questa sua nuova dimensione, secondo la quale l'adozione è un atto finalizzato ad ottenere il conforto dei figli, come mezzo consolatorio per chi è privo di discendenza naturale.

44 RUSSO RUGGERI, *La datio*, 9.

45 Questo nuovo concetto filantropico dell'istituto adottivo recepisce e consolida una tendenza già emersa nell'ambito della legislazione imperiale che si manifesta con chiarezza in C. 8.47.5 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Syrae, a. 291). Gli imperatori Diocleziano e Massimiano, pur ribadendo il principio secondo cui una donna non può compiere un'*adrogatio* – in quanto priva di *patria potestas* –, ammettono che, per speciale indulgenza e per esaudire il desiderio di Syra (*permittedimus*), una madre priva di figli possa 'adottare' il proprio figliastro *in solacium amissorum filiorum*. In questa decisione emerge un elemento nuovo e significativo: l'adozione non è più considerata solo come un atto giuridico volto ad assicurare la continuazione della famiglia e del culto domestico, ma come un mezzo per offrire conforto e sostegno affettivo. L'accento si sposta progressivamente dall'aspetto patrimoniale e politico a quello morale e umano del rapporto genitore-figlio. Sul noto rescritto si veda, in particolare, SCIORTINO, *Sull'adozione*, 15-18 e ivi altra letteratura.

dottante, corrispondente a un lasso di tempo pari a 18 anni (*plena pubertas*), e della capacità riproduttiva almeno potenziale, disconosciuta ai castrati:

I. 1.11.4: *Minorem natu non posse maiorem adoptare placet*⁴⁶: *adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est ut maior sit filius quam pater. Debet itaque is qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere.*

I. 1.11.9: *Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt.*

Se il requisito dell'età non ha subito sostanziali modifiche rispetto all'età classica, anzi venne ulteriormente dettagliato con l'inserimento dell'intervallo generazionale pari a 18 anni, il profilo della fertilità dell'adottante assunse una fisionomia profondamente diversa. Mentre in età classica la capacità di generare non era, agli occhi dei giuristi, una condizione essenziale per compiere una valida adozione, provocando in questo modo una vera e propria 'alterazione' del principio naturalistico nella misura in cui veniva superata la realtà naturale attraverso la finzione giuridica dell'adozione – ad esempio anche chi era biologicamente incapace di generare, come gli *spadones* e i castrati, poteva adottare e arrogare⁴⁷ –, questa violazione delle leggi della natura non venne più tollerata da Giustiniano, con il quale la massima *adoptio naturam imitatur* raggiunse piena formalizzazione e compiutezza sostanziale. Emblematica della nuova natura protettiva e affettiva assunta dall'istituto è la scelta dell'espressione *pro monstro est*, che è in grado di esprimere il sentimento di repulsione per un rapporto di filiazione adottiva in cui venissero violate le macroscopiche leggi della natura e di manifestare l'esigenza che il rapporto di discendenza artificiale fosse il più verosimile possibile.

5. Riflessioni conclusive

Dall'osservazione delle fonti risulta emergere che, nel corso dell'esperienza giuridica romana, l'adozione da strumento giuridico-pratico sorto per rispondere a esigenze patrimoniali e di continuità familiare ha maturato aspetti di un istituto suppletivo di legami familiari biologici e affettivi.

46 L'uso del verbo *placet* non indicherebbe l'enunciazione di un principio nuovo da parte di Giustiniano, bensì la sua adesione a una regola ormai consolidata e pacifica: cfr. RAVIZZA, *Alcune*, 12-13, con rinvio alla letteratura precedente.

47 THOMAS, *Imago*, 41, richiama anche il caso dei celibi che potevano adottare (D. 1.7.30 [Paul. 2 *reg.*]) e dell'adozione di un nipote nato da un figlio mai nato (D. 1.7.43 [Pomp. 20 *Quint. Muc.*]), fattispecie in cui è evidente «fin dove siano stati spinti i limiti dell'apparenza richiesta dalla natura».

È inoltre emerso che la procreazione naturale non era, agli occhi dei giuristi romani, soltanto un fenomeno oggettivo da osservare, ma possedeva un carattere prescrittivo che si manifestava su due piani strettamente connessi e complementari, il primo dei quali concerneva gli effetti dell'adozione, ovvero la disciplina del vincolo concreto di filiazione legittima che si instaurava artificialmente per mezzo dell'adozione. Nella formula della *rogatio* che il pontefice massimo rivolgeva all'assemblea popolare tramandataci da Gellio può riconoscersi la genesi di questo primo profilo del principio naturalistico nell'eloquente espressione '*tam iure legeque filius siet*' finzione che faceva sì che l'*adrogatus* avrebbe acquisito nel consorzio familiare dell'*adrogans* la posizione di *filiusfamilias* al pari di colui che veniva generato 'naturalmente' in costanza di matrimonio, principio poi ribadito dalla giurisprudenza successiva.

Il secondo profilo prescrittivo riguardava la definizione dei criteri di validità del rapporto di filiazione adottiva e a questo riguardo si deve segnalare un'evoluzione della disciplina che ha determinato una certa variabilità nella valutazione naturalistica dell'istituto. In una prima fase – che trova espressione nell'orazione di Cicerone *de domo sua* – se da una parte, la rispondenza della differenza di età delle parti alle leggi della natura non era ancora divenuta un principio codificato nel diritto, dall'altra, condizione anagrafica e capacità riproduttiva erano ciò nondimeno elementi che gli organi preposti alla procedura di arrogazione e adozione erano chiamati a valutare nella fattispecie concreta, soprattutto al fine di evitare che il ricorso all'istituto si prestasse ad abusi e usi illeciti. Pertanto, come è stato in precedenza messo in luce, al termine dell'età repubblicana la simmetria del rapporto adottivo con le leggi di natura era ancora oggetto di valutazioni discrezionali, ma alla luce delle mutate condizioni sociali e politiche iniziava a imporsi nella riflessione giurisprudenziale, come le testimonianze di Giavoleno e Gaio sembrano dimostrare.

Fu in età classica che il criterio dell'*imitatio naturae*, circoscritto dapprima alla sola sfera morale, entrò progressivamente anche in quella giuridica. Se già Giavoleno è testimone dell'esigenza che il rapporto di filiazione adottiva fosse modellato su quello naturale, è nelle fonti successive che i giuristi definirono le condizioni che potevano garantire il rispetto delle leggi naturali nel caso concreto.

Con l'enunciato giustiniano si delinearono compiutamente, come punto d'arrivo dell'evoluzione del principio naturalistico, i requisiti di validità ispirati alla filiazione naturale, ossia la maggiore età e la (potenziale) capacità riproduttiva dell'adottante. Precludendo l'adozione ai castrati e qualificando come '*monstrum*' il fatto che il *paterfamilias* adottante e il *filius* adottivo non avessero una differenza di età pari almeno a diciotto anni, Giustiniano manifestò

l'esigenza che il rapporto di discendenza artificiale, istituto ormai di carattere consolatorio per la mancanza di figli naturali, fosse il più verosimile possibile e non violasse macroscopiche leggi naturali.

Bibliografia

ARCES P., *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio: la trattazione di adoptio e adrogatio nelle Notti Attiche e nelle Istituzioni*, Teoria e Storia del Diritto Privato 13 (2020).

AVENARIUS M., *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005.

BISIO E., *Il 'ius' liberorum: tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, Rivista di Diritto Romano 20 (2020) 127-165.

BONFANTE P., *Corso di diritto romano I. Diritto di famiglia*, ristampa corretta della I ed., Milano 1963.

BONIN F., *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, Teoria e Storia del Diritto Privato 12 (2019).

BONIN F., *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020.

BONIN F., *Intorno a C. 4.42.1. Linee della politica repressiva della castrazione in età tardoantica*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma*. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Trento 5-6 giugno 2019), a cura di T. Beggio, F. Bonin e M. Miglietta, Bari 2023, 203-240.

BONNER S.F., *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949.

BROGGINI G., *Ius lexque esto*, in *Coniectanea. Studi di diritto romano*, Milano 1966, 55-81.

BRZOSKA J., s.v. *Calpurnius Flaccus*, in *RE* 3.1, München 1991, coll. 1371-1373.

BUONGIORNO P. - CHERCHI A., *Origine, datazione e contenuto del senatus consultum Afonianum. Alcune ipotesi su un senatoconsulto enigmatico*, Teoria e Storia del Diritto Privato 13 (2020).

CASTELLO C., *Il problema evolutivo della 'adrogatio'*, *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 33 (1967) 129-162.

CASTELLO C., *Sull'età dell'adottante e dell'adottato*, Milano 1968.

CASTELLO C., *Norme sull'età dell'adottante e dell'adottato*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso VI*, Torino 1974, 195-206.

CERAMI P., *Sulla struttura formale dell'adrogatio per populum*, in *Scritti per Alessandro Corbino II*, a cura di I. Piro, Lecce (Tricase) 2016, 85-109.

- D'ALESSIO R., *Studi sulle Notti Attiche. Elementi giuridici*, Lecce 2024.
- DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano 1978.
- DESCHAMPS L., rec. a *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary by Lewis A. Sussman* (Leiden 1994), *Revue des Études Anciennes* 98.1-2 (1996) 228-229.
- DONATUTI G., *Contributi allo studio dell'adrogatio*, BIDR 64 (1961) 127-198.
- FAYER G., *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari* I, Roma 1994.
- FIORENTINI M., *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Lecce 2022.
- FREZZA L., *La legislazione tribunitia di Publio Clodio Pulcro (58 a. C.) e la ricerca del consenso a Roma*, *Studi Classici e Orientali* 47.1 (2001) 245-340.
- GALGANO F., *Tertium genus? Eunuchi a Costantinopoli*, *Rivista di Diritto Romano* 18 (2018) 187-207.
- GROH V., *La transitio ad plebem di P. Clodio*, in *Studi in onore di P. Bonfante III*, Milano 1930, 387-396.
- KOVANOV L.L. - SACCHI O., *Il sistema "esterno" del diritto romano. Ius naturae, ius gentium e diritto commerciale nel pensiero giuridico antico*, Napoli 2017.
- LAMBERTI F., *I senatus consulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"*, in *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fargnoli, Milano 2024, 469-491.
- LANFRANCHI F., *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938.
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis* I, Leipzig 1889.
- LENTANO M., rec. a *Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus*, ed. by M.T. Dinter, C. Guérin and M. Martinho (Boston 2017), *Anzeiger für die Altertumswissenschaft* 70.3-4 (2017) 148-153.
- LONGO C., *Corso di diritto romano. Diritto di famiglia*, Milano 1946.
- MANFREDINI A.D., *Il matrimonio degli anziani e la legge Giulia e Papia*, BIDR 39 (1997) 233-287.
- MANTOVANI D., *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 323-385.
- MANTOVANI D., *Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di D. Mantovani e U. Babusiaux, Pavia 2020, 577-638.
- MASCHI C.A., *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937.

MASTROROSA I.G., *Les dernières étapes de la législation augustéenne sur le mariage*, in *La dernière époque augustéenne*, édité par A. Dalla Rosa et F. Hurlet, Bordeaux 2025, 231-245.

MATTIOLI F., *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA) Studi preparatori II, Auctores - Negotia*, a cura di G. Purpura, Torino 2012, 85-117.

MIGLIORINI M., *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano 2001.

MÜNZER F., s.v. *P. Fonteius*, in *RE* 4.2, Stuttgart 1958, coll. 2845-2846.

ONIDA P.P., *Prospettive romanistiche del diritto naturale*, Napoli 2012.

PAOLI U. E., *Droit attique et droit romain dans le rhéteurs latins*, *Revue historique de droit français et étranger* 31 (1953) 175-199.

PETRANOVIĆ A., *Term(s) '...Natura...' in Roman Legal Perception*, *Ius Romanum* 2 (2024) 129-140.

PULIATTI S., *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustinianea. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: ratto e castrazione*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo II*, Napoli 2009, 989-1009.

RAVIZZA M., *Alcune riflessioni sull'adozione di Severo Alessandro*, *Teoria e Storia del Diritto Privato* 17 (2024).

Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus, ed. by M.T. Dinter, C. Guérin and M. Martinho, Boston 2017.

REGALI M., *Osservazioni su alcuni aspetti retorici della "Declamatio Maior" IX dello Pseudo-Quintiliano*, *Studi Classici e Orientali* 35 (1986) 161-169.

ROTONDI G., *Leges publicae populi romani*, Milano 1912.

RUSSO RUGGERI C., *La datio in adoptionem I. Ordine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990.

SACCOCCIO A., *L'elaborazione del concetto di ius naturale da parte dei giuristi romani tra potere pubblico e chiesa nei primi secoli dell'impero*, in *Contemporary State-Church Law*, ed. by V. Duric and D. Dukic, Belgrado 2023, 631-652.

SALVADORE M., *L'adozione di Clodio*, *Labeo* 38 (1992) 197-213.

SCIORTINO S., *Sull'adozione da parte delle donne*, *Annali del Seminario Giuridico* 51 (2006) 1-40.

SEELENTAG A.M., *Ius Pontificium Cum Iure Civili Coniunctum: Das Recht der Arrogation in Klassischer Zeit*, Tübingen 2014.

SUSSMAN L.A., *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary*, Leiden-New York-Köln 1994.

TABACCO R., *Le declamazioni maggiori pseudo-quintilianee. Rassegna critica degli studi dal 1915 al 1979*, Bollettino di studi latini 10 (1980) 82-112.

TABACCO R., *Calpurnio Flacco: un retore da leggere. A proposito di una recente edizione*, Bollettino di Studi Latini 24.1 (1994) 187-191.

Testi e problemi del giusnaturalismo romano, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007.

THOMAS Y., *Imago naturae. Note sull'istituzionalità della natura a Roma*, in *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di M. Spanò (trad. italiana di G. Lucchesini), Macerata 2020, 15-45.

VERNACCHIA J., *L'adozione di Clodio (dom. 34-42)*, Ciceroniana. Rivista di Studi Ciceroniani 1 (1959) 197-213.

VOLTERRA E., *La nozione dell'adoptio e dell'arrogatio*, in BIDR 69 (1966) 109-153.

WINTERBOTTOM M., "Calpurnius Flaccus", rec. a *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary by Lewis A. Sussman* (Leiden 1994), The Classical Review, New Series 45.1 (1995) 40-42.